



Prot. n.

Aosta,

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 668 in data 12 giugno 2023, recante il conferimento dell’incarico di Coordinatrice del Dipartimento Sovraintendenza agli studi alla sottoscritta, a decorrere dal 16 giugno 2023;

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, con il quale sono stati istituiti, tra l’altro, i ruoli regionali del personale docente delle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d’Aosta, ed in particolare l’articolo 2, il quale prevede, tra l’altro, che al personale docente appartenente ai predetti ruoli regionali si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, le norme vigenti per il corrispondente personale dello Stato;

RICHIAMATO il proprio decreto prot n. 7446/SS del 12.4.2022, recante la disciplina della mobilità del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d’Aosta e nel Convitto Regionale “F. Chabod” di Aosta per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in conformità a quanto previsto dall’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta in data 27.1.2022 e dalle Ordinanze Ministeriali n. 45 e n. 46 del 25.2.2022, concernenti la mobilità del corrispondente personale appartenente ai ruoli statali, fatti salvi gli interventi volti ad armonizzare le disposizioni statali all’ordinamento scolastico regionale e all’appartenenza del suddetto personale ruoli regionali di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

ATTESO che la sopracitata Ipotesi di C.C.N.I. del 27.1.2022 è stata sottoscritta in via definitiva con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in data 18.5.2022 e che, pertanto, i riferimenti alla predetta Ipotesi contenuti nel sopracitato decreto prot. n. 7446/2022 devono intendersi come riferiti al C.C.N.I. del 18.5.2022;

RICHIAMATO il proprio decreto prot n. 4690/SS del 28.3.2023, con il quale, in attuazione di sopravvenuti interventi legislativi statali aventi ricadute sul procedimento della mobilità del personale docente ed educativo, sono state apportate per l’anno scolastico 2023/2024, in conformità alle disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1.3.2023, sostituzioni e modifiche al sopracitato decreto prot. n. 7446/2022;

PRESO ATTO dell’Accordo sottoscritto in data 21.2.2024 tra il rappresentante del Ministero dell’istruzione e del merito e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali scolastiche firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021 del 18.1.2024, con il quale, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025, nelle more della piena attuazione delle modifiche introdotte dal predetto C.C.N.L. e della stipula del C.C.N.I. sulla mobilità per il triennio scolastico 2025/2026-2027/2028, prendono atto della necessità di adeguare la disciplina dettata dal C.C.N.I. del 18.5.2022 e concordano di modificare e integrare le correlate disposizioni del medesimo C.C.N.I., aventi efficacia per le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2024/2025;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23.2.2024, recante la disciplina della mobilità del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2024/2025 e le modalità di applicazione delle

disposizioni del C.C.N.I. sottoscritto il 18.5.2022 e del successivo Accordo di integrazioni e modifiche al predetto C.C.N.I., sottoscritto in data 21.2.2024;

ATTESO che le integrazioni e modifiche concordate con l'Accordo del 21.2.2024, cui è stata data attuazione con la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 30/2024, trovano applicazione anche per la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta;

RITENUTO, pertanto, di intervenire limitatamente alle disposizioni previste dal sopracitato decreto prot. n. 7446/2022, modificato con il decreto prot. n. 4690/2023, rispetto alle quali occorre applicare i sopravvenuti interventi legislativi e contrattuali, con particolare riferimento alle integrazioni e modifiche di cui all'Accordo del 21.2.2024, aventi effetti sulla mobilità regionale del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 18.12.2023, riguardante, tra l'altro, l'istituzione del Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) in qualità di istituzione scolastica autonoma dall'anno scolastico 2024/2025;

ATTESA la realizzazione dell'apposito portale informatico "Mobdoc" per la presentazione delle domande di mobilità del personale docente ed educativo (trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) a partire dall'anno scolastico 2024/2025;

DECRETA

Art. 1 – campo di applicazione e durata

1. Con il presente decreto viene data attuazione, in conformità alle specifiche disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23.2.2024, citata in premessa e in armonizzazione delle stesse con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche regionali e con l'appartenenza del personale docente ed educativo ai ruoli regionali, ai sopravvenuti interventi legislativi e contrattuali che hanno ricadute sul procedimento di mobilità del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per l'anno scolastico 2024/2025.

2. Per l'anno scolastico 2024/2025, ferma restando la disciplina concernente il procedimento della mobilità prevista dal decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 citato in premessa, gli articoli del medesimo decreto oggetto del suddetto intervento attuativo sono sostituiti o modificati e integrati dai seguenti.

3. Con il presente decreto sono, inoltre, apportate le modifiche alle disposizioni del sopracitato decreto prot. n. 7446/2022 conseguenti all'istituzione del Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA), quale istituzione scolastica autonoma a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 18.12.2023 citata in premessa, e alla nuova modalità di presentazione, a decorrere dal predetto anno scolastico, delle domande di mobilità tramite l'apposito portale informatico "Mobdoc".

Art. 2 - destinatari

L'articolo 3 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, già sostituito dall'articolo 2 del decreto prot. n. 4690 del 28.3.2023, è sostituito integralmente dal presente articolo 2.

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti assunti a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, con sede definitiva o senza sede di titolarità.

2. I docenti privi di sede in quanto soprannumerari sull'organico regionale, nonché i docenti che hanno perso la titolarità della sede ai sensi dell'articolo 36 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, devono, al fine di ottenere la sede di titolarità nell'ambito delle operazioni di mobilità, presentare domanda di trasferimento richiedendo, in stretto ordine di preferenza, tutte le sedi della Regione; l'indicazione della preferenza relativa all'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) non è obbligatoria, ma può essere espressa, in aggiunta alla richiesta di tutte le sedi della Regione, qualora

il docente sia interessato a richiedere la sede titolarità presso il CRIA. Nel caso in cui l'interessato non abbia presentato la domanda di trasferimento ovvero, pur avendola presentata non sia possibile disporre il trasferimento richiesto, il medesimo verrà trasferito d'ufficio con punti zero.

3. Ai fini dei trasferimenti i docenti di cui al comma 2 sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede. Allo stesso modo gli insegnanti richiedenti il trasferimento per una tipologia di posto (comune o sostegno) diversa da quella di titolarità sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede.

4. I trasferimenti e i passaggi del personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali, istituiti con D.P.R. 31.10.1975, n. 861, potranno essere disposti solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di mobilità, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dall'art. 6 del citato D.P.R. n. 861/75. Il possesso del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese deve essere dichiarato dall'interessato nella domanda di mobilità verso i ruoli regionali, con l'indicazione degli elementi identificativi dell'esame sostenuto.

5. Il personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai suddetti ruoli regionali dovrà, inoltre, dichiarare nella suddetta domanda di mobilità la posizione stipendiale in godimento alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità e il regime previdenziale (TFR o TFS) al fine di consentire ai competenti uffici della Struttura Personale scolastico, nel caso ottenimento della mobilità nei ruoli regionali, l'elaborazione dello stipendio del mese di settembre.

6. Il personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai suddetti ruoli regionali dovrà, inoltre, dichiarare nella medesima domanda di mobilità se il regime del rapporto di lavoro nei ruoli statali è a tempo pieno o a tempo parziale e, qualora sia in regime di part time, dovrà specificarne la decorrenza.

Il docente che ha assolto il prescritto biennio di permanenza in regime di part time nei ruoli statali dovrà specificare se, in caso di ottenimento della mobilità nei ruoli regionali, comunque disposta su posto a tempo pieno, intende proseguire il regime di lavoro a tempo parziale anche nei ruoli regionali; tale prosecuzione è subordinata alla disponibilità del contingente regionale destinato alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la tipologia di posto o classe di concorso di titolarità.

Il docente che non ha assolto il prescritto biennio di permanenza in regime di part time nei ruoli statali dovrà concludere detto biennio nei ruoli regionali, anche in esubero rispetto al contingente regionale destinato alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la tipologia di posto o classe di concorso di titolarità.

7. In caso di ottenimento della mobilità territoriale o professionale sia nell'ambito dei ruoli statali, sia dai ruoli statali a quelli regionali, non è prevista la possibilità di optare per il movimento di maggior gradimento da parte del docente interessato: in tale ipotesi prevale, comunque, rispetto alla mobilità ottenuta in ambito statale, la mobilità nei ruoli regionali, in quanto essa configura anche il passaggio dai ruoli del personale docente statale a quelli del personale docente della Regione autonoma Valle d'Aosta, istituiti con il D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

8. Il docente che ottiene, a seguito di domanda volontaria, il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in ambito regionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al precedente periodo, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 5 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, sostituito dall'articolo 3 del presente decreto. L'indicazione della preferenza sintetica riferita al comune ove esiste un'unica istituzione scolastica dipendente dalla Regione corrisponde all'aver espresso una richiesta puntuale di sede.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 9 del decreto prot. n. 7446/2022, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in un'istituzione scolastica fuori dal comune dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

9. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 25.5.2021, n. 73, convertito con legge 23.7.2021, n. 106, i docenti che ottengono, a

seguito di mobilità da fuori Regione, la titolarità in una qualunque sede della Regione, possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni da tale domanda.

La disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 9 del decreto prot. n. 7446/2022, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, comma 1, punti I, III, IV, VI e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in un'istituzione scolastica fuori dal comune dove si applica la precedenza.

Si precisa che per sede della Regione, di cui al primo periodo del presente comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 5 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, sostituito dall'articolo 3 del presente decreto. L'indicazione della preferenza sintetica riferita al comune ove esiste un'unica istituzione scolastica dipendente dalla Regione corrisponde all'aver espresso una richiesta puntuale di sede.

10. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59, sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera g), del decreto legge 30.4.2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29.6.2022, n. 79, e dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 20, del decreto legge 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023, n. 74, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di soprannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5.2.1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

11. I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto legge 23.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2024/2025.

12. I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex articolo 59, comma 4, del decreto legge n. 73/2021, ivi compresi i docenti su posto di sostegno di cui all'articolo 5 ter del decreto legge n. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.2.2022, n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2023/2024 con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2022/2023, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59.

13. I docenti assunti a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 dalla procedura straordinaria ex articolo 59, comma 9 bis del decreto legge 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106, indetta nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 660 del 28.11.2022, non partecipano alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2024/2025. I docenti che saranno assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2024/2025 sono assoggettati al vincolo triennale di cui al precedente comma 10. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.

14. Ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18.1.2024 e in recepimento dell'Accordo sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e del merito e le Organizzazioni sindacali scolastiche nazionali il 21.2.2024, richiamato in premessa, in deroga a quanto previsto nei commi 8, 9, 10 e 13 del presente articolo, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, solo per i trasferimenti anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo:

- a) genitore di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5.2.1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 che rivestono la qualità di:
 - 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
 - 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
 - 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
 - 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
 - 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 30.3.1971, n.118.

Il possesso di una delle suddette condizioni deve essere dichiarato dagli interessati nella domanda di mobilità; nei casi di cui alle lettere b), c) e d) gli interessati devono allegare alla domanda la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo: certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

15. Per i docenti assunti a tempo indeterminato su sede provvisoria dal 1° settembre 2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18, che hanno ottenuto la sede definitiva di titolarità, l'anno scolastico di servizio sulla sede provvisoria concorre ai fini del compimento del triennio di permanenza nell'istituzione scolastica di titolarità di cui all'articolo 399, comma 3, del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 qualora la sede definitiva di titolarità coincida con quella provvisoria; viceversa, il predetto triennio decorre dall'anno scolastico di assegnazione della sede definitiva di titolarità.

Art. 3 - indicazione delle preferenze

L'articolo 5 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 è sostituito integralmente dal presente articolo 3.

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione della domanda. Esse potranno essere del seguente tipo:

- a) sede
- b) comune;
- c) regione;
- d) Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA), limitatamente ai docenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado; i docenti di scuola dell'infanzia possono esprimere tale preferenza solo nel caso di presentazione della domanda di passaggio di ruolo alla scuola primaria o secondaria di primo e di secondo grado.

2. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b) e c), tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del comune o della regione.

3. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b) e c) comportano, perciò, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle sedi scolastiche e loro sedi associate comprese, rispettivamente, nel comune o nella regione. Pertanto, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente verrà assegnata la prima sede scolastica con posto disponibile secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto, salvo che esistano altre sedi scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la sede scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante, con punteggio inferiore, mediante una indicazione di tipo specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le sedi scolastiche in essa comprese, la prima sede

scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva sede scolastica con posto disponibile. In tal caso non si applica il vincolo triennale correlato all'ottenimento della mobilità volontaria su preferenza puntuale di sede scolastica.

4. Le preferenze espresse, comunque in numero non superiore a 20, potranno essere elencate nell'ordine prescelto dal docente, utilizzando indifferentemente uno o più dei tipi di indicazione previsti (sede, comune, regione, Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti – CRIA).

5. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti con l'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui insegna (comune o sostegno).

6. L'insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado che intenda chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di cattedra deve indicare nella domanda relativa al trasferimento le preferenze che intende esprimere per il trasferimento e nelle domande relative al passaggio quelle che intende esprimere per il passaggio.

7. Il docente dovrà, altresì, precisare nell'apposita sezione della domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza e, in caso di più richieste di passaggio, con quale ordine intende che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di cattedra e, nel caso di più domande di passaggio, sarà seguito l'ordine di elencazione delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14.2.2016, n. 19.

8. Nel caso in cui un docente presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio di cattedra e di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace le altre domande presentate o il movimento eventualmente già operato.

Art. 4 – modifica articolo 9 decreto prot n. 7446/SS del 12.4.2022 – precedenze

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30.6.2022, n. 105, che ha modificato l'articolo 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 9, comma 1, punto IV, del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, si precisa quanto segue:

- qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, eserciti legale tutela del disabile in situazione di gravità;
- successivamente viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente alla seconda fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

In tal senso deve intendersi modificato quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, punto IV, del decreto prot. n. 7446/2022.

Per beneficiare della suddetta precedenza gli interessati dovranno produrre la documentazione dell'articolo 10 del decreto prot. n. 7446/2022, come sostituito dall'articolo 4 del decreto prot. n. 4690 del 28.3.2023 e modificato dall'articolo 5 del presente decreto.

2. Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 per l'esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza di cui all'articolo 9, comma 1, punto IV, del decreto prot. n. 7446/2022, non sono inseriti nella graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

Art. 5 - modifica articolo 10 decreto prot n. 7446/SS del 12.4.2022 – documentazione delle domande

1. Il comma 5, lettera a), dell'articolo 10 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, come sostituito dall'articolo 4 del decreto prot. n. 4690 del 28.3.2023, è modificato, nella parte riferita al riconoscimento della precedenza prevista per il figlio del genitore disabile in situazione di gravità, come segue:

In conseguenza dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno uno dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151.

2. Ai soggetti previsti dalla lettera e) del suddetto comma 5, si aggiunge il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76.

Art. 6 – modifica articolo 12 decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 – valutazione delle esigenze di famiglia

1. L'articolo 12 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, è modificato come segue:

- a) ai soggetti previsti dal comma 4 per l'attribuzione del punteggio per il ricongiungimento si aggiunge il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76;
- b) ai soggetti previsti dal comma 11, in relazione alla condizione di ricovero permanente e alla condizione di bisogno di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, si aggiunge il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76.

Art. 7 - posti disponibili

L'articolo 17 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, già sostituito dall'articolo 5 del decreto prot. n. 4690 del 28.3.2023, è sostituito integralmente dal presente articolo 7.

1. Ai fini dei trasferimenti nell'ambito della Regione sono disponibili, per ciascuno degli anni scolastici di vigenza del presente decreto, tutti i posti della dotazione organica, ivi compresi i posti per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado, privi di titolare o che si renderanno tali, per qualsiasi motivo, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti, per effetto di provvedimenti disposti o da disporre entro e non oltre il **30 aprile** dell'anno scolastico precedente, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 3, 4 e 5.

2. Sono, ovviamente, disponibili agli stessi fini i posti che si rendono vacanti per effetto del movimento stesso.

3. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di sostegno assegnati ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 5, commi da 5 a 11, del decreto legge 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023, n. 74 non sono disponibili per le operazioni di trasferimento nell'ambito della Regione, in quanto sono numericamente accantonati per i docenti da assumersi a tempo indeterminato per effetto dell'esito positivo del percorso annuale di formazione e prova e del giudizio positivo relativo alla lezione simulata, ovvero per i docenti che, non avendo superato il periodo di prova nell'anno scolastico 2023/2024 o avendolo differito, sono tenuti a svolgerlo nell'anno scolastico 2024/2025.

Le sedi scolastiche di servizio assegnate ai suddetti docenti sono indisponibili ai fini delle operazioni di mobilità territoriale, sia in ambito regionale che da altra provincia, e professionale, in quanto funzionali all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi o alla reiterazione del periodo di prova.

4. Sono analogamente indisponibili i posti e le sedi scolastiche di servizio assegnate ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 59,

comma 4, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106, prorogata dall'articolo 5-ter del decreto legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.2.2022, n. 15, che, non avendo superato il periodo di prova nell'anno scolastico 2022/2023 o avendolo differito, lo hanno ripetuto nell'anno scolastico 2023/2024.

5. Per l'anno scolastico 2024/2025 le cattedre assegnate ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106, indetta nella Regione Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 660 del 28.11.2022, non sono disponibili per le operazioni di trasferimento nell'ambito della Regione, in quanto sono numericamente accantonate per i docenti da assumersi a tempo indeterminato a seguito del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e dell'acquisizione dei prescritti crediti formativi universitari, ovvero per i docenti che, non avendo superato il periodo di prova nell'anno scolastico 2023/2024 o avendolo differito, sono tenuti a svolgerlo nell'anno scolastico 2024/2025.

Le sedi scolastiche di servizio assegnate ai suddetti docenti sono indisponibili ai fini delle operazioni di mobilità territoriale, sia in ambito regionale che da altra provincia, e professionale, in quanto funzionali all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi o alla reiterazione del periodo di prova.

6. Non sono disponibili i posti che, per qualunque causa, vengano istituiti dopo la data di definizione degli organici di diritto.

7. I trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa potranno essere disposti, ferma restando la loro effettuazione nell'ambito della seconda fase dei movimenti e secondo l'ordine stabilito dall'articolo 24 del decreto prot. n. 7446/2022, nel limite del contingente di posti destinato, secondo quanto previsto dal successivo comma 8, alle operazioni di mobilità della terza fase.

8. I trasferimenti da altra provincia, i passaggi di cattedra ed i passaggi di ruolo potranno essere disposti in numero non superiore al 50 per cento dei posti che risulteranno vacanti e disponibili dopo aver effettuato, detraendoli dal numero complessivo dei posti in organico, i seguenti accantonamenti:

1. numero dei docenti a tempo indeterminato con sede definitiva;
2. numero dei docenti a tempo indeterminato senza sede di titolarità;
3. per l'anno scolastico 2024/2025 numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 59, comma 4, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106, prorogata dall'articolo 5-ter del decreto legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.2.2022, n. 15 che, non avendo superato il periodo di prova nell'anno scolastico 2022/2023 o avendolo differito, lo hanno ripetuto nell'anno scolastico 2023/2024;
4. per l'anno scolastico 2024/2025 numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 5, commi da 5 a 11, del decreto legge 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023, n. 74 in funzione della successiva assunzione a tempo indeterminato ovvero della reiterazione del periodo di prova nell'anno scolastico 2024/2025;
5. numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria bandita nell'anno 2020 a livello regionale non ancora assegnati alle assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori;
6. numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie per il reclutamento del personale docente nella scuola primaria e secondaria bandite nell'anno 2020 a livello regionale non ancora assegnati alle assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori;
7. per l'anno scolastico 2024/2025 numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106, indetta nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 660 del 28.11.2022, in funzione della

successiva assunzione a tempo indeterminato ovvero della reiterazione del periodo di prova nell'anno scolastico 2024/2025;

8. numero dei posti destinati al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, indetto con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 15.1.2024;
9. posto da destinare all'assunzione del vincitore del concorso per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30.12.2021, n. 234, indetto con decreto del Presidente della Regione n. 534 del 27.10.2023.

9. Gli accantonamenti di cui al precedente comma 8 dovranno essere effettuati distintamente per le diverse tipologie di posto (comune o sostegno) e, relativamente all'istruzione secondaria, con riferimento alle singole classi di concorso.

10. L'eventuale posto dispari non è computato ai fini del calcolo dell'aliquota di cui al suddetto comma 8; tale posto non è pertanto disponibile per le operazioni di mobilità della III^a fase, ad eccezione dei casi in cui risultino domande di mobilità professionale in ambito regionale presentate da docenti, in possesso dell'abilitazione prescritta per il passaggio richiesto, appartenenti ad un ruolo o ad una classe di concorso che presenta situazione di soprannumero che siano già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesti e che abbiano riportato tra le preferenze l'indicazione sintetica del tipo regione.

11. La suddetta aliquota del 50 per cento è ripartita in quote paritetiche (ciascuna pari al 50% dell'aliquota stessa) tra le operazioni di mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) in ambito regionale e le operazioni di mobilità interprovinciale (trasferimenti e passaggi da fuori Regione); i posti attribuiti a ciascuna di dette operazioni ed eventualmente non utilizzati per una di esse vanno ad incrementare la quota assegnata all'altra.

12. Qualora il calcolo delle quote di cui al precedente comma 11 dia luogo ad un numero dispari, l'arrotondamento va operato a favore della mobilità professionale in ambito regionale.

13. I posti che si dovessero rendere vacanti per effetto di movimenti della terza fase vanno ad incrementare la disponibilità iniziale di posti vacanti determinando il ricalcolo dell'aliquota di cui al precedente comma 8.

Art. 8 – modifica articolo 23 decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 – disposizioni per la mobilità professionale sugli insegnamenti specifici del liceo musicale

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 è sostituito come segue:

“2. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del D.P.R. 14.2.2016, n. 19 e del D.M. 9.5.2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 – Storia della musica, A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 – Tecnologie musicali e A-64 – Teoria, analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30 e A-56, nonché in possesso di titoli di cui all'allegato E del D.M. n. 259/2017 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23.2.2016, n. 106 e dal corrispondente concorso bandito con decreto del Presidente della Regione 7.3.2016, n. 89, nonché gli abilitati a seguito del superamento delle procedure di cui ai D.D. 21.4.2020, n. 499 e 23.4.2020, n. 510 e delle corrispondenti procedure bandite, rispettivamente, con decreti del Presidente della Regione 9.6.2020, n. 233 e 26.5.2020, n. 217.”

Art. 9 – modifica articolo 24 decreto prot n. 7446/SS del 12.4.2022 – effettuazione dei movimenti

1. L'operazione preliminare prevista dall'articolo 24, comma 1, del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, non applicata per l'anno scolastico 2023/2024, non è applicabile per l'anno scolastico 2024/2025 per effetto di quanto disposto dal successivo articolo 12, comma 1, del presente decreto.

Art. 10 – personale assunto da procedura straordinaria ex articolo 5, commi da 5 a 11, del D.L. 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023, n. 74 e da concorso straordinario di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106,

1. I docenti assunti dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) della Valle d'Aosta a seguito della procedura straordinaria di cui all'articolo 5, commi da 5 a 11, del decreto legge 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023, n. 74, all'esito positivo del percorso annuale di formazione e prova e del giudizio positivo relativo alla lezione simulata di cui all'articolo 6 del D.M. 15.6.2023, n. 119, sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023.

2. Come previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, la procedura concernente l'assegnazione della sede di cui ai commi da 2 a 6 del predetto decreto trova applicazione anche in relazione alla procedura straordinaria di assunzione dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) richiamata al precedente comma 1, nonché alla procedura straordinaria di assunzione dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 59, comma 4, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106, prorogata dall'articolo 5-ter del decreto legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.2.2022, n. 15, nei confronti dei docenti che non avendo superato il periodo di prova nell'anno scolastico 2022/2023 o avendolo differito, lo hanno ripetuto nell'anno scolastico 2023/2024.

3. La procedura per l'assegnazione della sede prevista dall'articolo 25, commi da 2 a 6, del decreto prot. n. 7446/2022, trova applicazione anche nei confronti dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106, indetta nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 660 del 28.11.2022, in funzione della successiva assunzione a tempo indeterminato.

L'individuazione dei docenti interessati e la scelta della sede scolastica avverranno secondo l'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria di merito concorsuale da cui è derivata l'assunzione a tempo determinato.

Art. 11 – Integrazioni al decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022

Le disposizioni del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 sono integrate dalle seguenti.

1. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al decreto prot. n. 7446/2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

2. L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.

3. Per effetto dell'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, del Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) in qualità di istituzione scolastica autonoma, disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 18.12.2023 citata in premessa, i riferimenti all'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale "I. Manzetti" – CRIA, contenuti nel decreto prot. n. 7446/2022, laddove non già aggiornati con la sostituzione di articoli operata con il presente decreto, sono da intendersi riferiti alla nuova istituzione scolastica "Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA)".

4. A partire dall'anno scolastico 2024/2025 le domande di mobilità del personale docente ed educativo (trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) sono presentate tramite il portale informatico "Mobdoc".

Le disposizioni contenute nel decreto prot. n. 7446/2022, riguardanti la presentazione della domanda e della documentazione attestante il possesso dei titoli di servizio, delle esigenze di famiglia

e dei titoli generali, nonché delle specifiche certificazioni da produrre nei casi previsti, sono da intendersi adeguate e modificate in relazione alla nuova procedura di presentazione della domanda tramite il portale informatico “Mobdoc”.

5. Per la presentazione delle domande di mobilità dei docenti di religione cattolica restano ferme le modalità previste dall'articolo 33 del decreto prot. n. 7446/2022.

Art. 12 – disapplicazioni e disposizioni finali

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59, non trova applicazione l'articolo 3, comma 13, del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022.

2. Non trova, conseguentemente, applicazione quanto previsto dall'articolo 26 del suddetto decreto prot. n. 7446/2022 in ordine alla partecipazione alle operazioni di mobilità per l'anno successivo, al fine di acquisire la sede di titolarità, dei docenti assunti in base alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106, da assumere a tempo indeterminato all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui al medesimo comma.

3. I riferimenti contenuti nel decreto prot. n. 7446/2022 relativi ad articoli e commi sostituiti dal presente decreto, sono da intendersi riferiti agli articoli e commi così come sostituiti.

VISTO
L'Assessore ai Beni e alle attività culturali,
Sistema educativo e Politiche per le relazioni
intergenerazionali
Jean-Pierre GUICHARDAZ
(documento firmato digitalmente)

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina FEY
(documento firmato digitalmente)